

Penale Sent. Sez. 6 Num. 53826 Anno 2017

Presidente: CARCANO DOMENICO

Relatore: TRONCI ANDREA

Data Udienza: 09/11/2017

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di LECCE

██████████, nato il ██████████ a ██████████

Parte civile costituita nel processo c/

██████████ nato il ██████████ a ██████████

avverso la sentenza del 22/01/2016 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/11/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;

Uditi i difensori, Avv. ██████████, in sostituzione dell'Avv. ██████████, nell'interesse della ricorrente parte civile, ed Avv. ██████████, nell'interesse dell'imputato, i quali hanno chiesto, rispettivamente, l'accoglimento ed il rigetto del ricorso;

AS
LSD

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, in riforma della pronuncia di condanna emessa dal giudice monocratico del Tribunale salentino - sezione di Gallipoli, mandava assolto [redacted] - chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 392 e 635 cod. pen., per aver danneggiato, rendendola inservibile, la canna fumaria utilizzata dal caminetto ubicato nell'appartamento di proprietà di [redacted], così facendosi ragione da sé, anziché ricorrere al giudice - perché non punibile per aver agito nell'esercizio di un diritto, segnatamente - come si legge nella relativa motivazione - "al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della *res*".

2. Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestiva impugnazione sia il P.G. presso la Corte d'appello salentina, sia il patrono della costituita parte civile.

2.1 In particolare, la ricorrente parte pubblica denuncia, in primo luogo, la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la pronuncia del giudice d'appello, "sia perché frutto di un'erronea interpretazione ed applicazione delle norme penali e dei principi civilistici coinvolti, sia perché viziata da un travisamento delle risultanze probatorie emerse in dibattimento e contenute nella motivazione della sentenza". Secondariamente, deduce la sussistenza di vizi alternativi della motivazione, in rapporto agli artt. 192 e 187, co. 1, cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale considerato, per un verso, che la presenza sul terrazzo dell'immobile dei lavoratori intenti alla realizzazione della canna fumaria era legittimata da un contratto stipulato dal [redacted] e dallo stesso [redacted] e, per altro verso, che, diversamente da quanto opinato dalla sentenza, nessuna contestazione era insorta in ordine alla ricostruzione di detto manufatto. Essendo poi errata, sotto un ulteriore profilo, l'affermazione della Corte circa la mancata prova, quanto meno, del compossesso della canna fumaria di cui si discute, frutto della mancata considerazione di come "nella proprietà del [redacted] esistesse sin da epoca risalente una servitù di fatto, avente ad oggetto il 'passaggio' della canna fumaria in contestazione, destinata ad operare per l'utilità esclusiva del fondo dominante appartenente al [redacted] ed essendoci contiguità tra le medesime proprietà".

2
AS

2.2 Tre sono i motivi di censura formalizzati dal difensore della costituita parte civile.

Il primo di essi denuncia il travisamento della prova in cui si assume essere incorsa la Corte leccese con riferimento all'imputazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, *ex art. 392 cod. pen., sub a)*, avendo ricondotto il comportamento del [REDACTED] ad una reazione "ad un'azione di spoglio violento attuata in quella giornata mediante l'attività di ricostruzione della canna fumaria in questione", pur in presenza della prova, offerta dalle risultanze dell'espletata istruttoria, della preesistenza della canna medesima alle opere di ristrutturazione dello stabile, la concreta esecuzione delle quali ultime aveva solo richiesto che si facesse luogo alla temporanea rimozione del manufatto, onde poter adeguatamente eseguire le necessarie opere di consolidamento statico dell'edificio, per poi procedere alla sua ricostruzione, in conformità agli accordi raggiunti dai tecnici delle due proprietà.

Il secondo motivo concerne il vizio di motivazione ravvisato nella statuizione di condanna per il reato di danneggiamento, *sub b)*, relativamente alla pretesa insussistenza del requisito dell'antigiuridicità - per via della mancata dimostrazione dell'altruità della *res* - nella condotta violenta posta in essere dal [REDACTED], nonostante la prova raggiunta dell'appartenenza al [REDACTED] dell'appartamento ubicato al piano terra ed alle figlie del [REDACTED] di quello posto al primo piano.

La terza ed ultima critica, formulata ai sensi dell'art. 606 *lett. b)* cod. proc. pen., si fonda sull'errata applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. al reato anzidetto di danneggiamento, pur non essendo il [REDACTED] titolare di qualsivoglia diritto soggettivo da far valere nell'occasione.

3. Il 24 ottobre u.s. il difensore dell'imputato ha depositato memoria, con cui ha eccepito l'inammissibilità di entrambi i ricorsi sopra illustrati, sulla scorta del rilievo che, "postulando un preteso travisamento del fatto", entrambi solleciterebbero "una rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito", notoriamente non consentito in sede di giudizio di cassazione. Ha inoltre, e in particolare, ribadito la sicura applicabilità, anche nella presente vicenda, dell'art. 51 cod. pen., in quanto "scriminante di natura generale, compatibile con tutti i reati", di cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistere gli estremi per la relativa applicazione sulla scorta della disamina delle emergenze probatorie, a tal fine passate in rassegna con la memoria

anzidetta, a maggior supporto della reputata correttezza ed intangibilità della decisione impugnata, convalidata dalla giurisprudenza in proposito richiamata. E, ancora, ha denunciato l'asserita pretestuosità dell'eccepito difetto di titolo in capo al proprio assistito, rilevando trattarsi di questione inopinatamente introdotta per la prima volta in sede di legittimità e comunque inconsistente, alla luce della veste di comodatario propria del [REDACTED], in virtù di apposito contratto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata non si sottrae alle censure avverso essa fondatamente mosse da entrambi i ricorsi, senza alcuna non consentita incursione nel merito, alternativamente delineato – come si assume dalla difesa dell'imputato – bensì proprio in forza della ricostruzione della vicenda tratteggiata in senso convergente, al di là delle diverse valutazioni compiute, dalle due sentenze di merito.

2. In linea generale, vale il principio – sulla cui illustrazione non mette conto di soffermarsi – per cui, *"In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto in quanto la convinzione di esercitarlo costituisce essa stessa elemento costitutivo del delitto"* (così, da ultimo, Sez. 6, sent. n. 25262 del 21.02.2017, Rv. 270484).

Nondimeno, vige anche in materia, in deroga, il principio *"vim vi repellere licet"*, che rende non punibile l'autore della violenza sempre che – e solo in siffatta eventualità – tra l'azione perturbatrice e quella contraria dell'agente non si sia frapposto alcun lasso di tempo sufficiente per adire il giudice ed ottenere un provvedimento idoneo ad evitare il prodursi di una situazione di danno, poiché in tal caso si è in presenza di un principio generale di antica tradizione, che funge da limite della norma penale poiché esclude la presenza del requisito costitutivo dell'arbitrarietà della condotta del soggetto agente, consentendo *in continenti* la difesa del possesso (violenza manutentiva) o l'autoreintegrazione di esso (violenza reintegrativa), in ipotesi di spoglio violento ad opera di terzi. Trattasi, invero, di un'affermazione risalente nella giurisprudenza di legittimità (cfr., in tal senso, Sez. 3, sent. n. 4470 del 14.10.1977 – dep. 15.04.1978, Rv. 138615), ma che è stata anche successivamente sempre ribadita e tenuta ferma: si vedano in proposito Sez. 6, sent. n. 483 del 27.11.1996 – dep. 24.01.1997, Rv. 207734, nonché, in epoca più recente, Sez. 6, sent. n. 2548

⁴
AS

BO

dell'08.01.2010, Rv. 245854 (che ha escluso la sussistenza del reato previsto e punito dall'art. 392 cod. pen., in presenza della rottura, da parte di un condomino, di una catena e di un paletto di ferro improvvisamente installati in prossimità di un cancello carrabile sull'area condominiale adibita a parcheggio, sì da precluderne l'accesso e l'uscita) e, *a contrario*, Sez. 6, sent. n. 10602 del 10.02.2010, Rv. 246409 (che ha escluso l'applicabilità dell'invocata esimente nell'ipotesi della demolizione di un manufatto già da tempo realizzato); *adde* anche Sez. 6. ord. n. 49760 del 27.11.2012, Rv. 254185.

3. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, rileva il Collegio, alla stregua di quanto emerge con chiarezza da entrambe le sentenze di merito, essere del tutto pacifico, in fatto, che la canna fumaria per cui è processo fosse preesistente, poiché anche la sentenza impugnata riconosce che la sua rimozione "doveva essere solo funzionale alle opere di risanamento statico e poi doveva essere ricostruita". Logico corollario di quanto precede è che – allo stesso modo della vicenda oggetto della citata sentenza n. 10602/2010 – non ci si trova qui al cospetto di un'azione di spoglio violento da parte del terzo, risultando del tutto gratuita l'affermazione di cui all'impugnata sentenza – non a caso formulata in termini ipotetici, in assenza di alcuna indicazione probatoria in tal senso, ed espressamente contestata nel ricorso del P.G. – circa l'esistenza di una insorta "contestazione proprio riguardo alla ... ricostruzione" della detta canna fumaria.

Quanto, poi, al requisito dell'altruità della *res*, posto in discussione dalla pronuncia della Corte territoriale, si osserva come la sentenza di primo grado dia atto, sulla scorta della deposizione resa dal direttore dei lavori per conto dello stesso imputato, che nell'appartamento al piano terreno, di proprietà dell'odierna parte civile, pur in assenza di caminetto vi fosse "un foro", chiaramente da intendersi ubicato in corrispondenza della canna fumaria.

Per vero, la sentenza impugnata valorizza – ma senza il conforto di alcuna argomentazione a sostegno – l'assunto dell'imputato allora appellante, circa l'avvenuta creazione *ad hoc* del foro anzidetto. Come che sia, è peraltro dirimente la considerazione – anche qui esplicitata dal P.G. nel proprio atto d'impugnazione – circa "la sussistenza di una corrispondente servitù a vantaggio della proprietà del [REDACTED], discendente dal non contestato sviluppo della canna fumaria a partire dal pian terreno, indipendentemente dall'esistenza o meno, sia pur solo in passato, di un camino, ovvero dalla predisposizione di un "foro" per la sua realizzazione.

5
AS

4. L'insussistenza della ritenuta esimente comporta l'annullamento dell'impugnata sentenza, in relazione ad entrambe le fattispecie ascritte a carico dell'imputato, con la doverosa puntualizzazione che, ancorché la condotta contestata sia risalente all'08.11.2009, nondimeno la prescrizione dei reati non può dirsi maturata, per effetto delle sospensioni del relativo termine succedutesi nel corso dei due precedenti gradi di giudizio (dal 15 marzo al 10 maggio 2012; dal 12 luglio 2013 al 30 maggio 2014; dal 30 maggio al 14 novembre 2014), per poco meno di un anno e mezzo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 09.11.2017